

STATUTO

1931 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO DI CALABRIA RC CORSO
GARIBALDI 215

Numero REA: RC - 178715

Codice fiscale: 02626140806

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto N. 15901 di raccolta	
	STATUTO 1931 SOCIETA' COOPERATIVA	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE e SEDE - DURATA	
	Art.1 Denominazione E Sede	
	E' costituita una Società Cooperativa denominata "1931 COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE" con sigla "1931 IMPRESA SOCIALE". L'indirizzo della sede legale risulta nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111 ter. Disp.att.c. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della società. In caso di cambiamento dell' indirizzo della sede sociale, l'organo amministrativo deve darne prontamente comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci. La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.	
	Art. 2 Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050, e potrà essere prorogata una o più volte, con deliberazione dei soci, a termini di legge, fatto salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.	
	TITOLO II	
	SCOPO SOCIALE – OGGETTO SOCIALE	
	Art.3 Scopo Sociale	
	Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	

gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge n. 381/1991.) E lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art.1 legge 381/91 lettera b).

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

Art.4 Oggetto Sociale

- La Cooperativa opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art.1 legge 381/91 lettera b).

La Cooperativa, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa persegue le seguenti attività:

Relativamente alla lettera a) art. 1 legge 381/91:

Si propone di operare nei vari ambiti dell'intervento sanitario, assistenziale e educativo: prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sanitarie, assistenziali ed educative sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento nei tre settori di attività, coordinamento con gli Enti pubblici e privati al fine di migliorare le risposte della P.A. ed ottenere una maggiore proficuità dell'azione sociale, non tralasciando, comunque, gli aspetti culturali ed il mutuo aiuto economico verso gli assistiti. In particola-

re, la Cooperativa ha per oggetto:; Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; Attività di primo soccorso e prima cura, anche presso le private abitazioni, per i componenti delle famiglie che necessitano di interventi di lieve entità tali da non richiedere l'intervento di personale medico; Attività e servizi rivolti, in modo particolare, ma non esclusivo, a soggetti disagiati e portatori di handicap, che utilizzano il movimento finalizzato e controllato per il miglioramento delle condizioni psicofisiche in ambiti preventivi, educativi e rieducativi sia a domicilio sia presso enti e istituzioni; Gestione e realizzazione di corsi ecm; Realizzazione e gestione di poliambulatori, di residenze sanitarie assistenziali, di consultori familiari, centri socio e psico-pedagogici; Studio, promozione, progettazione, coordinamento e attuazione presso soggetti pubblici e privati, di progetti socio-sanitari ed assistenziali, di assistenza domiciliare integrata, assistenza infermieristica domiciliare, centri di prenotazione unificati, progetti di mappatura dei bisogni e dei sistemi di offerta in ambito socio sanitario; Servizi di raccolta di riciclaggio di materiale medico di rifiuto presso enti pubblici e privati volti al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle strutture presso le quali la cooperativa svolge la propria attività; Attività e servizi di prevenzione, cura, riabilitazione, assistenza e sostegno effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza e centri messi a disposizione da enti pubblici o privati; Attività orientate ad integrare il sistema sanitario nazionale e quando possibile, a collaborare con le Asl (aziende sanitarie locali) e orientate anche alla prati-

[illegible]

	enti pubblici e con enti privati per le su elencate attività.	
	Relativamente alla lettera b) art. 1 legge 381/91 si promuovono:	
	ranno:	
	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; Attività di biblioteca, archivi, musei ed altre attività culturali; attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco nel rispetto delle prescrizioni vigenti;	
	Attività e servizi presso le scuole o le associazioni per una corretta pianificazione delle attività socio sanitarie, sportive, di prevenzione e scolastiche attraverso programmi di valutazione funzionale, screening e consulenza;	
	Realizzare e/o gestire comunità familiari, educative, di pronta accoglienza, asili, centri per l'infanzia, scuole, doposcuola, centri ricreativi, alloggi per persone bisognose, case di riposo e ogni altra struttura idonea allo svolgimento delle attività previste dallo scopo sociale, sia in forma privata che con enti pubblici ed altre istituzioni territoriali; Promozione e assistenza a favore di iniziative imprenditoriali, con particolare riguardo a progetti di animazione del lavoro e dell'impresa, progetti di promozione auto-imprenditoriale ed associativa e di imprenditorialità giovanile e femminile, di educazione alla cultura d'impresa alla formazione imprenditoriale e all'imprenditorialità cooperativa; attività di promozione e organizzazione e gestione di laboratori, centri di educazione e di incubazione di impresa e impresa sociale finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di soggetti appartenenti alle fasce deboli, sportelli per il lavoro e impresa e organizzazione di attività di tutoraggio e simulazione di impresa a favore di gruppi, associazioni, comunità; realizzazioni e gestione centri sociali	

[illegible]

	nel rispetto delle condizioni contrattuali e previste dalla legge; Gestione	
	centri turistici ricreativi; Progettazione, Realizzazione e Gestione fattoria	
	didattica, centro sportivo e piscine; Attività di promozione della pratica	
	dello sport, compresa la gestione per conto proprio e/o di terzi di relative	
	strutture (palestre, campi sportivi ,campetti e simili); Gestire bar e punti di	
	ristoro all'interno di impianti sportivi; gestione, manutenzione di impianti a	
	destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, cimiteri,	
	condomini, parchi, giardini, spiagge e lidi; gestione di magazzini, di archivi	
	e biblioteche; Promozione e gestione servizi di tipo residenziale, del tipo "	
	aperto ", per persone prive di idonea sistemazione familiare o in particolari	
	situazioni e difficoltà; Promozione e formazione di operatori e volontari	
	che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge la cooperativa; attività	
	di formazione, educazione, consulenza e informazione; istruzione coopera-	
	tivistica e professionale, anche mediante l'istituzione di corsi di aggiorna-	
	mento, orientamento, addestramento, qualificazione , riqualificazione e	
	perfezionamento; promozione di ogni azione mutualistica e scelta in gene-	
	re di tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali; Attivazione	
	di idonei strumenti operativi ovvero di supporto scientifico e/o tecnico	
	nell'ambito dei settori della programmazione, della progettazione e della	
	pianificazione a livello di territorio, di impresa e di mercato, gestendone e-	
	ventualmente anche gli aspetti promozionali; Servizi di vigilanza e sicurez-	
	za per le imprese turistiche, pubblici esercizi e comunità; Svolgimento di	
	ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed i grado di concorrere all'in-	
	serimento lavorativo di persone svantaggiate. Le attività, di cui al presente	
	soggetto sociale, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in mate-	

[illegible]

	pulizia di edifici pubblici e privati; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di	
	articoli di genere alimentari, animali vivi, tabacco e consumi finali, articoli	
	da regalo, argenti, cristalli, preziosi, porcellane, di materiale edile, arreda-	
	menti, attrezzature, macchinari industriali e non, materiale da consumo	
	per ufficio, bar, alberghi, ristoranti e comunità e altri articoli; commercio	
	all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocilci; Commer-	
	cio elettronico; Servizi di elaborazione dati e tenuta contabile; Assem-	
	blaggio, montaggio e confezionamento di articoli di materiali vari compresi	
	bomboniere e preziosi; Lavori tipografici e di legatoria, produzione di mi-	
	crofilm e relativa stampa, produzione di video su ogni tipo di supporto, e-	
	laborazioni dati, programmazione, manutenzione e riparazione software,	
	realizzazione di siti web ed ogni servizio connesso, creazione di cd e dvd	
	multimediali; Elaborazioni elettroniche e di impianti telematici , ed altri	
	servizi connessi all'informatica, servizi di visual merchandiser, vetrinistica,	
	layout commerciale, ricerche di mercato, informazioni commerciali pubbli-	
	che, relazioni, promoter, hostess, wedding planner, organizzazione di ceri-	
	monie; Servizi di dattilografia e fotocopiatrice, richiesta certificati e disbri-	
	go pratiche, distribuzione di materiale propagandistico, progettazione e	
	promozione pubblicitaria; Fornitura di strumenti, tecnologie , metodologie	
	utili alla professione, attività formative e didattiche, comprendenti anche	
	un'autonoma attività editoriale; Acquisizione e commercializzazione di	
	materiale sanitario; Attività di noleggio di servizi, attrezzature e automez-	
	zi, con o senza conducente; Agenzie d'affari; attività in proprio e per terzi	
	di leasing operativo, di ricerca, selezione, fornitura di personale, traspor-	
	to e magazzinaggio, trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e su-	

	burbane, magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, servizi postali e	
	attività di corriere, finanziarie e assicurative, immobiliari, legali e contabi-	
	lità, di direzione aziendale e di consulenza gestionale, degli studi di archi-	
	tettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; ricerca scientifica e svi-	
	luppo; pubblicità e ricerche di mercato; altre attività professionali, scienti-	
	fiche e tecniche; di ricerca, selezione, fornitura di personale ; servizi di vi-	
	gilanza e investigazione; attività di servizi per edifici e paesaggio; attività	
	di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle impre-	
	se; Lavori di Progettazione, Costruzione di Edifici, Ingegneria Civile, Costru-	
	zione specializzati; Lavori di manutenzione, di impiantistica ed in genera-	
	le nel campo dell'edilizia; riparazione, manutenzione ed installazione di	
	macchine ed apparecchiature; Manutenzioni, restauro e ristrutturazione di	
	monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, consolidamento di	
	edifici e strutture murarie, organizzazione e gestione di campagne di sca-	
	vi archeologici e di connessi campi scuola;	
	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi con-	
	nessi; silvicoltura ed altre attività forestali; pesca e acquacoltura; indu-	
	strie alimentari; industria delle bevande; industrie tessili; confezione di ar-	
	ticoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia; industria	
	del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione	
	di articoli in paglia e materiali da intreccio; stampa e riproduzione di sup-	
	porti registrati; fabbricazione di mobili; fabbricazione di gioielleria, bigiotte-	
	ria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose; riparazione, manu-	
	tenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature; fornitura di e-	
	nergia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; attività di raccolta, tratta-	

[illegible]

	pubblico sotto ogni forma; Promuovere ed eventualmente gestire attività i-	
	nerenti al recupero del territorio e alla tutela dell'ambiente naturale; Assu-	
	mere all'occorrenza manodopera e acquisire terreni per l'esecuzione di la-	
	vori relativi all'attività della Società; Aprire al pubblico e gestire, anche in	
	concorso con Associazioni, Enti o privati, spacci, servizi di cucina, attività	
	agrituristiche, e quant'altro risulti utile alla promozione e collocazione dei	
	prodotti propri e/o dei soci; Progettazioni, messa in opera di piante e di	
	arredo verde, nonché gestione e manutenzione di opere di verde pubbli-	
	che e/o private; creare eventuali vivai sociali, con piante, fiori ed ortaggi,	
	costruendo, inoltre, serre allo scopo di potere consegnare ai singoli soci e	
	a terzi, piantine selezionate esenti da virus e da altre patologie in genere;	
	fornire servizio a terzi per la raccolta di prodotti agricoli, coltivazione dei	
	fondi, taglio di boschi, rimboschimenti e forestazione, giardinaggio, alleva-	
	menti e impiego di macchine ed attrezzature agricole;	
	Tale attività verrà svolta secondo principi di mutualità prevalente così co-	
	me definiti dall'art. 2512 c.c., potendosi avvalere comunque delle presta-	
	zioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.	
	La Società Cooperativa, inoltre, potrà:	
	- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;	
	- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine	
	con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e	
	partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono atti-	
	vità analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;	
	- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata	

	ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;	
	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies	
	c.c.;	
	dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili	
	e fidejussorie diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qual-	
	sivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da	
	appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed ap-	
	provati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assem-	
	blee straordinarie;	
	contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i mede-	
	simi;	
	svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessa-	
	rie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.	
	Art.5 Requisiti Mutualistici	
	La società Cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione	
	del tipo di scambio mutualistico realizzato. L'organo Amministrativo ed i	
	sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al	
	precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando conta-	
	bilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c. La Società in ragio-	

	ne della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che in-	
	tende mantenere:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massi-	
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale	
	sociale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita	
	della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto resi-	
	dua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente	
	maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici de-	
	ve essere rispettato il principio di parità di trattamento.	
	Art.6 - Regolamenti	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno	
	disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministra-	
	tivo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze	
	previste per l'assemblea straordinaria.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 7. Capitale sociale	
	Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di azioni del valore di	
	Euro 25,00 ciascuna.	

Per i soci persone fisiche il valore massimo della partecipazione è quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.c.. Le azioni sono nominative e non potranno essere sottoposte a partecipazione, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Concorrono altresì a formare il capitale sociale le azioni dei soci sovventori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

Art. 8. Il patrimonio della società. Strumenti di finanziamento

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

La cooperativa potrà emettere e strumenti finanziari, secondo le norme dettate dall'articolo 2526 c.c.

TITOLO IV

I SOCI

Art. 9 Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla

	legge e possono essere ammesse sia le persone fisiche che le persone	
	giuridiche. Il socio è tenuto al versamento, oltre all'importo della parteci-	
	pazione sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'As-	
	semblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli Ammini-	
	stratori.	
	Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.	
	I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di impresa collet-	
	tiva, concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione	
	degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa, partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei	
	processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capa-	
	cità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperati-	
	va stessa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio	
	lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguen-	
	ze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.	
	Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono essere soci persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1. soci volontari: offrono spontaneamente e gratuitamente la loro atti-	
	vità, esclusivamente per fini di solidarietà;	
	2. soci sovventori: ai sensi della legge 31 gennaio 1992 59 e successive	
	modifiche ed integrazioni, parteciperanno anche a programmi di sviluppo,	
	di ristrutturazione e di potenziamento tecnologico e aziendale o a pro-	
	grammi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.	

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 10 Ammissione Dei Soci

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere,

se trattasi di persona fisica:

-l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale del richiedente;

-l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art.10;

-l'indicazione della effettiva attività di lavoro o della disponibilità allo svolgimento delle attività sociali;

-l' indicazione delle azioni che intende sottoscrivere;

-la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci

-la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persona fisica titolare di impresa individuale:

- le generalità del titolare e della persona validamente autorizzata ad impegnare la ditta;

- il nominativo della ditta e l'insegna;

- il numero di iscrizione alla Camera di Commercio;

- la sede della ditta;

- la testata o le testate di cui la ditta è editrice.

L'imprenditore deve altresì allegare il certificato rilasciato dalla Camera di commercio con l'indicazione della inesistenza di procedure concorsuali, nonché dei poteri conferiti alla persona che può obbligare validamente la

	ditta.	
	Se trattasi di persona giuridica:	
	- l'esatta denominazione sociale;	
	- il numero d'iscrizione nel registro società;	
	- il capitale sociale sottoscritto e versato;	
	- la sede legale;	
	- il nominativo del rappresentante legale;	
	- la testata o le testate di cui la società è editrice.	
	La persona giuridica deve altresì allegare certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale, attestante, oltre i poteri conferiti al rappresentante legale, che la società è nel libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o concordato preventivo. Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.	
	L'assemblea dei soci, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.	

	Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di	
	rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'inte-	
	ressato.	
	L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione	
	non accolte.	
	L'Assemblea dei soci ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Per i	
	provvedimenti di diniego, di ammissione o di esclusione è investita l'As-	
	semblea dei soci.	
	Art.11 Soci Finanziatori	
	Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere	
	ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione co-	
	operativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59. Oltre a quanto e-	
	spressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano	
	le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasfe-	
	rimento.	
	Art.12 Conferimenti Dei Soci Finanziari	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione	
	del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è	
	altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i	
	conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statu-	
	to. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro,	

	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferi-	
	bili del valore di Euro 25 ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai	
	soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei	
	termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.	
	Art. 13 Trasferimento Azioni Dei Soci Finanziatori	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione	
	dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il	
	socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al con-	
	siglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà	
	di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In ca-	
	so di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.	
	Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto ac-	
	quirente. Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di e-	
	missione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio	
	sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire	
	i titoli ai soci ordinari. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1.	
	Art. 14 Modalità di Emissione E Diritti Amministrativi Dei Soci Finanziatori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere discipli-	
	nata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono	
	essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di eserci-	
	zio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazio-	

ne agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 15 Diritti Patrimoniali Recesso Dei Soci Finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 21. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. La delibera di emissione di cui all'articolo 21, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguen-

ti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art.16 Assemblea Speciale Dei Soci Finanziatori

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art.17 Doveri Dei Soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
- b) a sottoscrivere le azioni di cui al precedente articolo 6;
- c) a versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quan-

tità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art.18 Diritti Dei Soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art.19 Divieti

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art.20 Soci Speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. l'ammontare delle azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del

capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Art.21 Trasferibilità Delle Azioni

Le azioni sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento del consiglio di Amministrazione, le azioni sono trasferibili solo se l'acquirente o successore possiede requisiti fissati dal presente statuto ti-

tolo per essere ammesso come socio. L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Art.22 Perdita Della Qualità Di Soci

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lotteria raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.23 Recesso

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata. La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono. Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale. Non è previsto recesso parziale del socio.

Art. 24 Esclusione Dei Soci

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;

	4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.	
	5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;	
	6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;	
	Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci. Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art. 38.	
	Art.25 Morte Del Socio	
	In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della partecipazione salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la partecipazione si trasferisce all'erede sempreché ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tale	

caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto. Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c. In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c..

Art.26 Scioglimento Del Rapporto Sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche l'immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso. Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Art.27 Liquidazione Della partecipaione

Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle azioni a norma dell'art 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici. Gli amministratori liquideranno la partecipazione nei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è avvenuta nel l'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della par-

31 di 45

	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. Si applicano le norme di cui all'art. 2526 c.c.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.29 Gli Organi Della Società	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	Se la cooperativa supera i parametri contabili di cui all'art.2477 c.c.	
	- il Collegio Sindacale.	
	I soci che assumono cariche sociali devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.	
	Art.30 Assemblea Dei Soci	
	Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.	
	Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti fino ad un massimo di cinque in ragione dell'ammontare della quota versata.	
	Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia (o in Europa se cooperativa con lo	

	statuto adeguato alle disposizioni dettate per la cooperativa europea) e	
	purchè il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di	
	partecipazione di soci.	
	Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purchè sia ga-	
	rantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'as-	
	semblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convoca-	
	zione dell'assemblea possa avvenire come segue:	
	a) Pubblicazione su G.U. o su un quotidiano a diffusione nazionale, al-	
	meno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	b) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a	
	mezzo di servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;	
	c) Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli	
	stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la da-	
	ta del ricevimento;	
	d) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i	
	soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'as-	
	semblea.	
	Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo impedimen-	
	to, il più anziano dei Vice Presidenti; in caso di impedimento del vice presi-	
	dente, l'Assemblea designa a presiederla il rappresentante di un socio.	
	Art.31 Assemblea Ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione fissandone di volta	
	in volta il numero;	

	- nomina il revisore contabile fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico.	
	- nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;	
	- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;	
	- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;	
	- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e	

quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al

	soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari	
	oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare al-	
	la discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	Art.32 Assemblea Straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo	
	scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art.33 Assemblea Dei Soci:Quorum Costituitivi E Deliberativi	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappre-	
	sentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci	
	presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci pre-	
	senti e rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappre-	
	sentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con	
	maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in as-	
	semblea;	
	- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappre-	
	sentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o	
	rappresentati in assemblea.	
	Art. 34 Assemblea Separata Delle Categorie Dei Soci	

	In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate.	
	Nel caso in cui la cooperativa superi i tremila soci o venga a svolgere la propria attività in più comuni il Consiglio di amministrazione potrà richiedere lo svolgimento di assemblee separate.	
	L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.	
	Art.35 Assemblea Speciali Dei Possessori Di Strumenti Finanziari	
	Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti strumenti.	
	L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:	
	- responsabilità verso gli stessi;	
	- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;	
	- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;	
	- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti finanziari;	
	- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione degli strumenti finanziari.	

Art.36 Consiglio Di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra i delegati dei soci persone giuridiche. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria; durano in carica tre anni; sono rieleggibili non oltre il terzo mandato (art. 2542) e sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art.37 Consiglio Di Amministrazione: I Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:

- nomina, occorrendo il Consigliere Delegato, fissandone i poteri;
- nomina il Direttore Generale della Società;
- nomina i membri dei Comitati Esecutivo.

Art.38 Consiglio Di Amministrazione Delega Dei Poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:

- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza

della maggioranza degli amministratori in carica.

Art.39 Consiglio Di Amministrazione. Adunanze

Il Consiglio è convocato dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Consigliere Delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno otto giorni prima della riunione.

Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a mano, sempreché i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione. È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

Art.40 Consiglio Di Amministrazione. Deliberazioni

Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art.41 Il Presidente. Rappresentanza Della Società

In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro il Presidente e il Vice-Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri o a terzi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art.42 Collegio Sindacale

Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art.2543 c.c. .Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea Il Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, notizie sull'andamento della società e su determinate operazioni. I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.

Art.43 Diritto Di Voto

	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei	
	soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo vo-	
	to, qualunque sia l'importo della quota posseduta.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente statuto. Per i soci	
	speciali si applica l'articolo 10 del presente statuto.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, median-	
	te delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni	
	socio non può essere conferita più di 1 (una) delega.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui	
	all'articolo 2372 c.c.	
	La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative re-	
	gionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rap-	
	presentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.	
	Art.44 Verball	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal	
	Presidente o dal vice presidente o, in mancanza da un socio eletto dal-	
	l'assemblea. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno,	
	due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in	
	sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZIO,BILANCI, UTILI	
	Art.45 Bilancio Di Esercizio	
	Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre	

	e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se no-	
	minato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni	
	prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.	
	Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli	
	amministratori, del revisore contabile (per le cooperative che hanno ade-	
	guato lo statuto alla disciplina delle Spa) e dei sindaci (se nominati), nella	
	sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e	
	finché non sia approvato.	
	I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.	
	Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli	
	utili come segue:	
	1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al	
	fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori	
	2. Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutuali-	
	stici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 L. n. 59/1992.	
	3. Del residuo una quota per la rivalutazione delle azioni del capitale so-	
	ciale.	
	4. Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il ri-	
	spetto dei requisiti mutualistici di cui all'art.2514 c.c.	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni	
	sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti	
	dell'art.2514c.c..	
	È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore	
	ad un quarto del complessivo indebitamento.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la	

vita sociale che successivamente allo scioglimento.

devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

Art.46 I Ristorni

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci. L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata
2. aumento gratuito di capitale sociale
3. offerta di obbligazioni di nuova emissione
4. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.47 Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividen-

	di eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi del-	
	l'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.	
	Art.48 Devoluzione Patrimonio	
	In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed	
	i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutua-	
	listico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della	
	Legge 31 gennaio 1992, n° 59.	
	TITOLO VIII	
	FORO COMPETENTE – DISPOSIZIONI FINALI	
	Art.49 Clausola Di Conciliazione	
	A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e cooperativa, ad ec-	
	cezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale	
	nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed e-	
	straneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole com-	
	ponimento della controversia. Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni	
	dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed e-	
	quità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le	
	reciproche aspettative. Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche	
	le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti,	
	ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Art. 50 Disposizioni Generali	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni	

[illegible]